



S.P.Q.N.



**FONDAZIONE FESTA dei GIGLI**

**REGOLAMENTO**  
**della**  
**FESTA DEI GIGLI**

*Nola, li 17 maggio 2017*

## Art. 1) Criteri generali

Il Giglio, inteso quale macchina da Festa e la Festa dei gigli stessa costituiscono patrimonio della città di Nola la cui promozione è affidata – in esclusiva – alla “Fondazione Festa dei Gigli” la quale, con atto a firma del presidente del c.d.a. e del Sindaco del Comune, trasferisce in favore di privati cittadini e/o associazioni, temporaneamente e per la durata di 1 anno, mediante *atto concessorio*, in conformità del presente regolamento, il diritto di allestire, costruire e organizzare le macchine da festa in onore di San Paolino copatrono della città di Nola.

La concessione è gratuita; essa può essere revocata con provvedimento del c.d.a. della Fondazione controfirmato dal Sindaco in presenza di evidenti e comprovate violazioni del presente regolamento che siano state poste in essere dal maestro di festa e/o dai soggetti della cui collaborazione egli si avvale e del cui operato risponde in virtù del principio di **responsabilità oggettiva**.

La assegnazione “*provvisoria*” della concessione viene resa pubblica – ogni anno - alle ore 24,00 della domenica della ballata dei Gigli nella sala consiliare del Comune di Nola e, diviene definitiva a seguito della sua notifica al maestro di festa il quale è tenuto a sottoscrivere atto d’obbligo contenente - tra l’altro - accettazione del presente regolamento.

## Art. 2) Richiesta di concessione

L’aspirante maestro di festa, per l’ottenimento della concessione di cui al precedente art. 1, è tenuto a presentare **apposita** domanda **indirizzata** alla Fondazione e da **depositare** nella sede del locale Comando Vigili Urbani entro e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente la domenica della ballata dei gigli ovvero nel diverso termine fissato nel bando diramato, volta a volta, dalla Fondazione stessa e reso pubblico mediante manifesto murale o pubblicazione sul sito della Fondazione.

Il comando Vigili Urbani annoterà, su ciascuna busta, l’ordine, la data e l’ora di presentazione delle domande le quali

dovranno essere chiuse in buste gialle, di unico formato, e dovranno recare la firma del presentatore sui lembi di chiusura.

### **Art. 3) Contenuto della domanda**

La domanda di concessione, **a pena di inammissibilità**, dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) generalità complete dell'aspirante maestro di festa;
- 2) generalità complete del rappresentante di categoria della corporazione delle macchine di cui si chiede il rilascio della concessione;
- 3) indicazione della macchina di cui viene chiesta la concessione;
- 3bis) indicazione (di mera preferenza) della paranza designata per il trasporto della macchina da Festa;
- 4) sottoscrizione dell'aspirante maestro di festa e del rappresentante di categoria;
- 5) dichiarazione dell'aspirante maestro di festa di accettazione incondizionata del contenuto del presente regolamento;
- 6) allegazione della documentazione indicata nei successivi artt. 4/5/8 (**la omessa allegazione comporterà dichiarazione di irricevibilità della domanda**);

6bis) **allegazione della prova dell'avvenuto versamento della somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di diritti di segreteria, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione Festa dei Gigli (il codice IBAN del c/c è riportato nel modello di domanda) indicando nella causale "diritti di segreteria per la richiesta di concessione del giglio/barca per la festa (indicare anno)".**

- 7) **indicazione della piazza su cui intende fare stazionare la propria macchina da festa;**
- 8) assunzione di obbligo – da parte dell'aspirante maestro di festa – di costituire un "*comitato*" ex art. 39 e segg. c.c. per la realizzazione dello scopo di "*organizzare la macchina da festa*" e di regolarizzare la relativa posizione fiscale

presso la competente agenzia delle entrate in tal modo rendendo “*trasparente e tracciabile*” ogni dazione di denaro effettuata in favore del “comitato” stesso.

Le buste contenenti i documenti di cui innanzi verranno aperte alla presenza del segretario comunale (il quale redigerà verbale) nelle 48 ore successive alla scadenza del termine fissato per la presentazione e, successivamente, il c.d.a. della Fondazione procederà ad istruire le singole domande redigendo verbale.

#### **Art.4) Requisiti per assumere il ruolo di rappresentante di categoria del Giglio (e documentazione da allegare alla domanda di concessione)**

Ogni cittadino, residente in Nola **fin** dalla nascita, che svolga (o abbia svolto) una delle attività lavorative indicate nel successivo art.19 può assumere il ruolo di rappresentante di categoria **controfirmando la domanda di concessione dello aspirante maestro di festa nella parte a lui dedicata.**

Al rappresentante di categoria (con riferimento **all'unica e sola corporazione di appartenenza**) è consentito controfirmare una sola domanda di concessione.

Il rappresentante di categoria deve – **pena la esclusione** – essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver stabilito, fin dalla nascita ed ininterrottamente, la residenza a Nola (**da documentare mediante certificazione anagrafica**);
- 2) godere dei requisiti di moralità e buona condotta, non essere stato dichiarato fallito né assoggettato a misure di prevenzione speciale (**da autocertificare**);
- 3) non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola ammenda) e non essere stato rinviato a giudizio per reato di usura, criminalità organizzata, mafia e violenza sessuale (**da autocertificare**);
- 4) svolgere (o avere svolto), **professionalmente**, con riferimento alla corporazione di appartenenza, una delle atti-

vità lavorative indicate nel successivo art. 19. A tal fine alla domanda di concessione è obbligatoria l'allegazione di: a) visura camerale storica con data di elaborazione non superiore ai sei mesi antecedenti la presentazione della domanda; b) **certificazione** dell'Ente di previdenza contenente esatta indicazione dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data del pensionamento o, per i lavoratori (dipendenti, titolari di ditta individuale o soci lavoratori di società di persone e/o di capitali) ancora in servizio e/o in attività, esatta indicazione dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data di presentazione della domanda.

La corporazione di appartenenza è individuata esclusivamente con riferimento alla categoria di **attività economica primaria** (o prevalente) indicata nella visura camerale, dalla quale risulti anche la dichiarazione di effettivo inizio e svolgimento della suindicata **primaria attività**; non rileva la mera previsione o la potenzialità dell'attività economica contemplata nell'oggetto sociale o anche il semplice possesso dei requisiti tecnici di legge e/o autorizzativi (licenze e/o simili), per l'eventuale svolgimento dell'attività. 1) Per certificazione dell'Ente di previdenza si intende qualsiasi attestazione avente natura di certificazione (ad esempio, per i pensionati: modello TE08 o certificazione equivalente; per i lavoratori dipendenti o autonomi ancora in attività: modello ECOCERT o certificazione equivalente) non essendo - invece - valido a tal fine il semplice estratto contributivo; 2) per l'appartenenza alla corporazione, nel caso di firmatario "lavoratore dipendente", il requisito dichiarato risulterà osservato qualora la mansione svolta dal lavoratore all'interno dell'azienda rientri in una delle categorie di mestieri indicati dall'art. 19.

**Art. 5) Requisiti per assumere il ruolo di maestro di festa del giglio e documentazione da allegare alla domanda di concessione a pena di irricevibilità.**

Ogni cittadino che **abbia risieduto a Nola per un periodo continuativo di almeno 5 anni** può assumere il ruolo di "maestro di

festa” ed essere destinatario della concessione di cui al precedente art. 1.

L’aspirante maestro di festa dovrà **presentare (e sottoscrivere) la domanda di cui ai precedenti artt. 2 e 3** - redatta in carta libera (**da scaricare dal sito della Fondazione**) e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola ammenda), non essere stato rinviato a giudizio per reato di usura, criminalità organizzata, mafia, violenza sessuale, godere dei requisiti di moralità e buona **condotta (da autocertificare)**;
- 2) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione speciale (**da autocertificare**);
- 3) non essere stato dichiarato fallito (**da autocertificare**);
- 4) risiedere (o avere risieduto) nel Comune di Nola per un periodo non inferiore ad anni 5 continuativi (**da documentare mediante certificazione anagrafica**).

L’aspirante maestro di festa, in aggiunta a quanto richiesto nel presente articolo e nei precedenti art. 3 e 4, dovrà – sottoscrivendo la domanda – obbligarsi a **stipulare** – in favore della Fondazione Festa dei Gigli - le **fidejussioni bancarie** di cui al successivo art. 8 da emettersi nei termini ivi indicati e da rilasciarsi da istituto di credito abilitato.

### **Art. 5 Bis) Requisiti per assumere il ruolo di maestro di festa della barca**

Per la concessione relativa allo allestimento e organizzazione della macchina da festa denominata “barca” non è prevista la figura del rappresentante di categoria e, pertanto, **la domanda può essere presentata da qualsiasi cittadino che abbia residenza nel Comune di Nola dalla nascita.**

In presenza di più domande di aspiranti maestri di festa la concessione verrà rilasciata in favore dell’aspirante maestro di festa che risulterà più anziano anagraficamente.

**L’aspirante maestro di festa dovrà presentare (e**

sottoscrivere) la domanda di cui ai precedenti art. 2 e 3 redatta in carta libera (da scaricare dal sito della Fondazione) e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola ammenda); non essere stato rinviato a giudizio per reato di usura, criminalità organizzata, mafia, violenza sessuale, godere dei requisiti di moralità e buona condotta (**da autocertificare**);
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione speciale (**da autocertificare**);
- non essere stato dichiarato fallito (**da autocertificare**);
- risiedere nel Comune di Nola dalla nascita (**da documentare mediante certificazione anagrafica**).

L'aspirante maestro di festa, in aggiunta a quanto richiesto nel presente articolo e nel precedente art. 3 (**dal quale art. 3 sono esclusi ovviamente i requisiti specificamente richiesti per la concessione del giglio**), dovrà – sottoscrivendo la domanda – obbligarsi a prestare in favore della Fondazione le fidejussioni di cui al successivo art. 8 da emettersi nei termini ivi indicati e da rilasciarsi da istituto di credito abilitato.

#### **Art. 6) Inammissibilità della domanda di concessione**

Le domande di concessione presentate dagli aspiranti maestri di festa saranno dichiarate inammissibili:

- a) in caso di omessa allegazione dei documenti indicati nei precedenti artt. 4/5 nonché 5bis (quest'ultimo per la sola barca), nonché di omessa allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per diritti di segreteria;
- b) in caso di insussistenza in capo al firmatario dei requisiti indicati nel precedente art. 4;
- c) in caso di insussistenza in capo all'aspirante maestro di festa dei requisiti indicati nel precedente art. 5 e 5bis (quest'ultimo per la sola barca);
- d) in caso di domanda di concessione presentata da soggetto,

aspirante maestro di festa il quale, nel decennio precedente, sia stato assegnatario di altra macchina da festa; (il decennio decorre dalla data di assegnazione);

- e) in caso di domanda di concessione presentata da soggetto, aspirante maestro di festa il quale, nel decennio precedente, sia stato assegnatario di altra macchina da festa ma vi abbia rinunciato senza provare e documentare i motivi di cui all'art.15;
- f) in caso di domanda di concessione controfirmata da rappresentante di categoria che nel decennio antecedente abbia assunto siffatto ruolo; (il decennio decorre dalla data di assegnazione);
- g) in caso di domanda di concessione che risulti presentata da coniuge o figlio convivente con il soggetto che nel decennio antecedente sia stato assegnatario di altra macchina da festa.

I casi di inammissibilità disciplinati dalle precedenti lettere d/e/f del presente articolo non opereranno per la ipotesi in cui, per la macchina di cui l'aspirante maestro di festa abbia fatto domanda di concessione, non siano state presentate ulteriori domande nel termine prescritto.

### **Art. 7) Rilascio temporaneo della concessione**

In presenza di unica domanda di concessione per una determinata macchina da festa il c.d.a. della Fondazione procederà all'assegnazione della stessa in favore dello aspirante maestro di festa in conformità degli articoli che precedono **previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.**

In presenza di più domande di concessione per la assegnazione della medesima macchina da festa, previa istruttoria di rito, il c.d.a. procederà all'assegnazione della concessione in favore dello aspirante maestro di festa la cui domanda risulterà controfirmata da rappresentante di categoria più anziano con riferimento all'esercizio (o all'avvenuto esercizio) dell'attività lavorativa. Ai fini dello



accertamento di siffatto periodo di esercizio lavorativo faranno fede unicamente:

- **per i lavoratori in servizio**: gli anni di effettivo lavoro assistiti dal versamento di contributi previdenziali come certificati dall'Ente di Previdenza con riferimento alla corporazione di appartenenza (art. 19):
- **per i lavoratori pensionati**: gli anni di lavoro assistiti dal versamento di contributi previdenziali versati fino alla data del pensionamento come certificati dall'Ente di Previdenza con riferimento alla corporazione di appartenenza (art. 19).

In presenza di analogo periodo di contribuzione a fini lavorativi l'assegnazione della concessione avverrà in favore dell'aspirante maestro di festa il cui rappresentante di categoria risulterà, anagraficamente, più anziano.

### **Art. 8) Il Maestro di festa**

Il maestro di festa è il soggetto in favore del quale viene rilasciata – temporaneamente - la concessione di cui agli art. 1 e 2 e, con essa, la titolarità del diritto di costruire ed organizzare (per la durata di 1 anno) la macchina da festa in onore di San Paolino; egli, con la notifica della concessione, assume gli obblighi giuridici ed economici connessi e/o derivati dalla concessione stessa.

**Il maestro di festa, a seguito della notifica della concessione, in aggiunta agli obblighi indicati nei successivi articoli, è altresì tenuto – a pena della immediata revoca della concessione – a rilasciare, entro il termine perentorio del 30 luglio, in favore della Fondazione stessa, n. 2 (due) fidejussioni bancarie “a prima richiesta” ciascuna per l'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) a garanzia degli obblighi da lui assunti con la concessione della macchina da festa di cui è assegnatario.**

Segnatamente:

- ✓ **la prima fidejussione** dovrà essere rilasciata a garanzia degli obblighi assunti a norma dell'art. 8 co.4° lettera A del regolamento;

- ✓ **la seconda fidejussione** dovrà essere rilasciata a garanzia degli obblighi assunti a norma dell'art. 8 co. 4° lettera B) del regolamento.

Le predette fidejussioni saranno escusse, ciascuna sino alla concorrenza dell'intero, in presenza di violazione di uno degli obblighi contemplati dalle richiamate lettere A/B dell'art. 8 co. 4° ovvero saranno liberate, mediante atto formale della Fondazione Festa dei Gigli, entro e non oltre il 30 del mese successivo alla celebrazione della festa dei gigli.

Nello specifico:

**A) la prima fidejussione** verrà escussa dal beneficiario in caso di: 1) mancato adempimento dell'obbligo di organizzare, realizzare e condurre in processione le macchine da festa; 2) decadenza dalla concessione in caso di cessione a terzi della stessa; 3) rinuncia alla concessione non motivata da comprovati gravi e giustificati motivi sopravvenuti; 4) revoca della concessione disposta ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento; 5) mancato ed ingiustificato svolgimento degli atti cerimoniali previsti dalla tradizione religiosa e popolare; 6) sottrazione, distruzione o alterazione della bandiera della macchina da festa;

**B) la seconda fidejussione** verrà escussa dal beneficiario in caso di adozione - da parte del c.d.a. della Fondazione - di provvedimenti sanzionatori nei confronti della paranza, del capoparanza, dei caporali, del cantante e della musica (ciò in quanto sussiste - in capo al maestro di festa - una responsabilità oggettiva per fatti, atti ed omissioni prodotti e/o commessi da soggetto e/o organizzazioni da lui prescelte e/o scritturate per lo svolgimento della festa con riferimento alla concessione di cui è titolare).

Entrambe le fidejussioni dovranno avere validità fino al 30 luglio dell'anno successivo alla data di emissione.

Il maestro di festa è tenuto a uniformarsi agli indirizzi e alle normative dettate sia dalla Fondazione che dal Comune di Nola e che saranno a lui resi noti.

In particolare è tenuto a:

- a) osservare lo spirito religioso della festa ed il suo folklore evitando di porre in essere iniziative in contrasto con esse;
- b) compiere ogni atto cerimoniale in conformità della tradizione religiosa e popolare quali: 1) il passaggio della bandiera dal “vecchio al nuovo” maestro di festa (in siffatta circostanza la sfilata per le strade della città potrà essere accompagnata da banda musicale senza utilizzo di casse acustiche e/o di qualsiasi amplificazione, suoni); 2) la sfilata per le strade della città in occasione della questua; 3) la costruzione della macchina da festa “spogliata” nel sito del successivo art. 17; 4) il trasporto della macchina da festa nella piazza assegnata; 5) la organizzazione del comitato; 6) la vestizione della macchina da festa; 7) la partecipazione - con il comitato e la bandiera - alle processioni di rito; 8) la custodia della bandiera; 9) la processione della macchina da festa nel giorno fissato per la festa dei gigli; 10) la custodia della macchina da festa per tutta la durata della festa e fino alla data e ora di consegna della stessa al Comune.

Le bandiere delle macchine da festa costituiscono patrimonio della Fondazione: è fatto divieto ai maestri di festa di sostituire le bandiere e/o eseguire restauri ed interventi conservativi sulle stesse; ogni **necessario** restauro e/o intervento andrà preventivamente autorizzato dalla Fondazione.

Il maestro di festa è tenuto a depositare, entro il 28 Febbraio di ogni anno, nella segreteria della Fondazione, i testi delle canzoni della macchina da festa il cui contenuto non potrà mai incitare a faziosità, intolleranza e violenza. I testi saranno esaminati da apposita commissione istituita dalla Fondazione la quale ne autorizzerà la incisione e/o registrazione oppure inviterà il maestro di festa ad apportarvi eventuali correttivi e/o sostituzioni in presenza di violazione del divieto innanzi sancito concedendo allo stesso un termine **perentorio di gg. 15** per lo adeguamento del testo.

Il maestro di festa è **tenuto a** depositare - entro il 31 Dicembre - nella segreteria della Fondazione almeno 2 bozze di progetto del rivestimento della macchina da festa **la cui facciata anteriore dovrà essere realizzata in cartapesta nonché copia del prodotto finale da depositare entro il 30 Marzo.**

Il rivestimento dei gigli e della barca andrà realizzato da artisti, designer, architetti che abbiano maturato esperienza professionale (master, pubblicazioni, esposizioni).

La Fondazione, attraverso una commissione di esperti composta da 1 membro da essa indicato, 1 membro designato dall'assessorato ai beni culturali ed 1 membro designato dalla Curia Vescovile, selezionerà i progetti le cui bozze andranno redatte in scala metrica (1:25). Unitamente al progetto il maestro di festa indicherà lo effettivo ingombro del piedistallo, il posizionamento del palco per gli eventi da patrocinare durante la settimana antecedente la ballata del proprio giglio nonché le aree circostanti che intende occupare previa autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 8 (bis) Assegnazione delle postazioni per le macchine da festa**

Il luogo indicato per lo stazionamento delle macchine da festa nella domanda di concessione (art. 3 n. 7) ha efficacia di assegnazione della postazione stessa soltanto nel caso in cui detto luogo non sia stato indicato da altri maestri di festa; in presenza di un luogo per lo stazionamento indicato da 2 o più maestri di festa questi - entro il termine perentorio del 15 Luglio di ogni anno - potranno concordare le postazioni per lo stazionamento scegliendola tra quelle non ancora assegnate. Scaduto il termine predetto la Fondazione procederà a sorteggiare tutte le postazioni in contestazione adottando il seguente criterio: a) verrà effettuato un primo sorteggio tra i soli richiedenti una determinata postazione; b) tutti gli ulteriori maestri di festa che risulteranno esclusi dalle prime modalità di sorteggio, parteciperanno ad un unico - successivo - sorteggio collettivo che si svolgerà mediante abbinamento, a sorte, tra il maestro di festa e le postazioni non ancora assegnate.

Concluso l'iter delle assegnazioni delle postazioni, è in facoltà del singolo maestro di festa scambiare la postazione a lui assegnata con quella di altro maestro di festa, dandone comunicazione alla segreteria della Fondazione.

Assegnate le postazioni nel modo e termini innanzi indicati, ogni successiva variazione nella persona dei maestri di festa in conseguenza di revoca, rinuncia, annullamento e/o riassegnazione della macchina da festa non darà luogo a revisione dell'assegnazione delle postazioni già avvenute stante la inderogabilità del termine del 15 Luglio di ciascun anno di cui al I° comma.

Inoltre, in caso di assegnazione della macchina da festa a seguito di provvedimento giurisdizionale il maestro di festa, eventualmente assegnatario potrà scegliere unicamente tra le postazioni residue, non potendo fare valere l'indicazione da lui segnalata in occasione della presentazione della domanda, laddove la detta postazione risulti già essere stata assegnata ad altri.

### **Art. 9) Ulteriori obblighi a carico del maestro di festa**

Il maestro di festa, in solido con il costruttore, è obbligato ad osservare scrupolosamente le dimensioni e le osservazioni tecniche dell'elaborato redatto dall'ing. Arienzo, pena la non collaudabilità della macchina.

Il maestro di festa è obbligato a rivolgersi per la costruzione della macchina e per la realizzazione del rivestimento - **esclusivamente** - ad una delle botteghe artigiane operanti nel territorio di Nola da un tempo non inferiore a 12 mesi. La bottega artigiana che procederà alla costruzione della macchina da festa è - a sua volta - tenuta a predisporre, lungo il percorso della processione della macchina stessa, almeno n. 02 officine improvvisate (localizzate rispettivamente in zona poste centrali ed in zona via Ottaviano Augusto) finalizzate a consentire la tempestiva sostituzione delle "barre" e la eventuale esecuzione di "piccoli interventi tecnici" che dovessero rendersi necessari durante la processione della macchina stessa.

Il maestro di festa è tenuto ad attenersi alla rigorosa osservanza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore (ovvero impianti di amplificazione del suono) le quali dovranno rispettare la normativa prevista dalla legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico - pertanto il limite del livello di pressione sonora, così come all'art. 2 del D.P.C.M.-del 18.09.1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Ottobre

1997 n. 233 – resta fissato in 103 dB(A) la Smax e 95dB(A) di Laeg. Il maestro di festa è tenuto altresì ad osservare le sottolencate disposizioni:

- a) i microfoni utilizzati sulla macchina da festa saranno in numero di 4 e verranno così distribuiti: uno per impartire i comandi alla paranza; due dedicati ai cantanti (uno per ciascuno di essi); uno dedicato al sassofono;
- b) le trombe di amplificazione, (in numero di 4), saranno posizionate ai lati della macchina da festa (indirizzate esclusivamente a vantaggio della paranza con proiezione del cono acustico in maniera che non superino le barre della stessa e saranno amplificate con 300 watt;
- c) le casse acustiche saranno in numero di 3 ciascuna da 600 watt e saranno così posizionate: due verso la parte frontale della macchina da festa e una verso la parte posteriore;
- d) gli strumenti elettrici avranno il segnale non bilanciato (in linea);
- e) la piccola banda non sarà amplificata;
- f) l'impiantista eviterà che il cantante copra con la mano le testine del microfono applicando allo stesso un dispositivo rigido (non spugnoso);
- g) il subwoofer non sarà superiore a 800 watt;
- h) il cantante si doterà di “ear monitor” per assicurare la qualità della sua prestazione;
- i) gli addetti agli impianti saranno ritenuti responsabili dell'amplificazione e del mancato contenimento nei limiti di inquinamento acustico come regolati dal presente articolo unitamente al maestro di festa nei cui confronti, in caso di accertata violazione, sarà applicata sanzione pecuniaria sino alla concorrenza di Euro 3.000,00 (tremila/00), mediante escussione della fidejussione bancaria da lui prestata; nei confronti del tecnico dei suoni verrà - invece - applicata la sanzione disciplinare di cui al successivo art. 11.

Il maestro di festa è responsabile dei danni procurati a terzi

con la macchina da festa sia durante la processione che durante lo stazionamento nel sito di costruzione e nella piazza da lui prescelta ex art. 18.

Il maestro di festa è tenuto altresì:

- a) ad osservare l'orario di ultimazione di ogni evento organizzato davanti alla macchina da festa che resta fissato - improrogabilmente - per le ore 24,00;
- b) ad osservare, durante gli eventi di cui innanzi, la normativa anti-inquinamento acustico richiamata nel presente articolo;
- c) a "posare" la macchina da festa (nella domenica mattina della ballata dei gigli) in piazza Duomo entro le ore 12,45 (ultima macchina in posata);
- d) ad osservare l'orario di partenza - nel pomeriggio della processione dei gigli - della propria macchina da festa con partenza da piazza Duomo, secondo il seguente calendario:

1) Ortolano	<i>ore 16,00</i>
2) Salumiere	<i>ore 16,30</i>
3) Bettoliere	<i>ore 17,00</i>
4) Panettiere	<i>ore 17,30</i>
5) Barca	<i>ore 18,00</i>
6) Beccaio	<i>ore 18,30</i>
7) Calzolaio	<i>ore 19,00</i>
8) Fabbro	<i>ore 19,30</i>
9) Sarto	<i>ore 20,00</i>
- e) ad osservare, durante la processione della macchina da festa, le prescrizioni e gli orari contenuti nel successivo art. 10;
- f) ad osservare l'orario di conclusione della festa dei gigli fissato - **improrogabilmente** - per le **ore 06,00** del giorno di lunedì successivo alla domenica della processione dei gigli.

**Art. 10) Le paranze, i capi paranza ed i caporali gli orari previsti per il percorso della processione**

Paranze, capi paranze e caporali sono tenuti, durante la pro-

cessione delle macchine da festa ad indossare le rispettive divise, ad assumere comportamento rispettoso delle norme contenute nel presente regolamento, ad attenersi alle prescrizioni **inderogabili circa la durata della processione come regolamentato nel presente articolo.**

*(Di intesa con le paranze e con il precipuo intento di rendere meglio fruibile al visitatore lo spettacolo della processione dei gigli, sono stati individuati – lungo il percorso pomeridiano della processione - i seguenti tre tratti: a) piazza Duomo/piazza S. Maria la Nova; b) via Tanzillo/vico Piciocchi; c) vico Piciocchi/piazza Duomo nei quali le macchine da festa dovranno trovarsi, compatibilmente con eventuali criticità verificatesi lungo il percorso, negli orari indicati nelle sottoelencate tabelle. E' stato altresì convenuto con le paranze che la sosta per la rifocillazione dei cullatori (c.d. panino) verrà concordata, anno per anno, con i maestri di festa ed i capi paranza stessi, per gruppi – in simultanea – di almeno 3 macchine da festa).*

### MATTINO

- esibizione la domenica mattina in piazza Duomo per un tempo non superiore a 15 minuti;
- completamento della ballata delle macchine da festa (tutte) nella domenica mattina, entro le ore 12,45;

### POMERIGGIO

#### 1° PUNTO: da Piazza Duomo a piazza S. Maria la Nova - «o trase e o jesce»

Il maestro di festa, di intesa con il capo-paranza, gestirà l'esibizione dall'alzata della macchina da festa nel pomeriggio in piazza Duomo e fino alla Piazza S. Maria la Nova (prima del “**o trase e ò jesce**”), eseguendo una sola girata a “*caparossa*” e una sola girata in località “*carceri*”, e raggiungerà il punto predefinito **entro** gli orari di seguito indicati:



<b>Corporazione Giglio</b>	<b>Santa Maria la Nova / tras e ò iesc</b>
Ortolano	ore
Salumiere	ore
Bettoliere	ore
Panettiere	ore
Barca	ore
Beccaio	ore
Calzolaio	ore
Fabbro	ore
Sarto	ore

### **II° PUNTO: da via Tanzillo all'ingresso vico Piciocchi**

Da via Tansillo e fino all'imbocco del vico Piciocchi il maestro, di intesa con il capo la paranza, gestirà l'esibizione affinché il giglio raggiunga il secondo punto (pronto all'alzata per l'esibizione nel detto vico) **entro** gli orari di seguito indicati:

<b>Corporazione Giglio</b>	<b>Via Tansillo / vico Piciocchi</b>
Ortolano	ore
Salumiere	ore
Bettoliere	ore
Panettiere	ore 1,00
Barca	ore 1,40
Beccaio	ore 2,20
Calzolaio	ore 3,00
Fabbro	ore 3,40
Sarto	ore 4,20

### III° PUNTO – dal vico Piciocchi a piazza Duomo

Il maestro di festa, di intesa con il capo paranza concluderà l'esibizione della propria macchina da festa con rientro in Piazza Duomo, **entro** gli orari di seguito indicati:

Corporazione Giglio	Vico Piciocchi - piazza Duomo
Ortolano	ore 1,00
Salumiere	ore 1,40
Bettoliere	ore 2,20
Panettiere	ore 3,00
Barca	ore 3,40
Beccaio	ore 4,20
Calzolaio	ore 5,00
Fabbro	ore 5,30
Sarto	ore 6,00

È fatto obbligo di alternanza - tra il giglio (o la barca) che, pervenendo da via Tansillo si dirige in direzione di via San Paulino e tra il giglio (o la barca) che pervenendo da via San Felice si dirige verso piazza S. Maria la Nova “*o trase e ò jesce*”. L'alternanza sarà regolata da commissari di percorso designati dal c.d.a. della Fondazione, i quali provvederanno a regolare il passaggio (in entrata ed in uscita) delle macchine da festa e le direttive da essi impartite saranno insindacabili.

Il trasporto della macchina da festa durante la processione dovrà avvenire unicamente a mezzo di “*barre in legno*” aventi lunghezza **non inferiore** a cm. 585; la regolarità delle dimensioni delle “barre” potrà, in qualunque momento della processione, essere verificata da commissari nominati dal c.d.a. della Fondazione.

È fatto divieto di ostacolare, ritardare o comunque pregiudicare il regolare svolgimento della processione della propria e/o altrui macchina da festa ed è fatto obbligo di terminare la processione nel tempo massimo consentito come innanzi indicato.

In ipotesi di temporaneo impedimento alla prosecuzione della macchina da festa per danno tecnico/strutturale il maestro di festa e/o il capo paranza informerà tempestivamente i commissari di percorso presenti sul tratto, i quali, verificheranno il livello di criticità della macchina, l'idoneità della stessa alla prosecuzione della festa e i tempi necessari per la risoluzione tecnica il tutto da riportarsi in relazione scritta che sarà inviata entro 48 ore alla Fondazione al fine di verificare la sussistenza di eventuali condotte ostantive e/o pregiudizievoli ad opera di una macchina da festa.

E' fatto altresì divieto di ogni attività dilatoria e/o ostruttiva posta in essere da una paranza, un capoparanza o dai caporali nei confronti dei quali verranno applicate, con riferimento al grado di gravità della violazione commessa e valutato insindacabilmente dal c.d.a. della Fondazione, le sanzioni di seguito indicate nel successivo art. 11.

### **Art. 11) Le sanzioni**

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporterà per i capi-paranze, paranze, musicisti, cantanti e microfonomisti sanzioni disciplinari in uno alla escussione della fidejussione rilasciata dal maestro di festa in virtù del richiamato principio della responsabilità oggettiva.

Le sanzioni regolate dal presente articolo sono:

- a) la censura;
- b) la ammonizione con diffida;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione.

#### **La censura**

La censura verrà applicata nei confronti del capo-paranza, e/o dei caporali e del cantante nei seguenti casi;

- a) uso improprio del microfono;
- b) gesti e comportamenti di insubordinazione nei confronti della Fondazione e dei commissari di percorso;
- c) ritardi nello svolgimento del percorso.

La censura verrà applicata nei confronti della musica e del

microfonista in presenza di violazione del limite massimo di erogazione dei suoni previsto dal presente regolamento.

Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai commissari di percorso, contestate al maestro di festa ed ai singoli trasgressori, comunicate al c.d.a. della Fondazione il quale procederà all'applicazione della sanzione.

### **Ammonizione con diffida**

La sanzione dell'ammonizione con diffida verrà applicata nei confronti del capo-paranza e/o dei caporali:

- a) in presenza di 3 censure contestate nel corso della festa dei gigli;
- b) in presenza della violazione del divieto di una sola girata in località "caparossa" e "carceri";
- c) in presenza di ogni altra violazione contestata che non sia così grave da determinare la sanzione della sospensione.

La censura dell'ammonizione con diffida verrà applicata nei confronti del cantante, musica e microfonista:

- a) in presenza di 3 censure contestate nel corso della festa dei gigli;
- b) in presenza di ogni altra violazione contestata che non sia così grave da determinare la sanzione della sospensione.

Le violazioni contemplate nel presente capo verranno contestate al maestro di festa ed ai singoli trasgressori, comunicate al c.d.a. della Fondazione il quale procederà all'applicazione della sanzione.

### **La sospensione**

La sanzione della sospensione verrà applicata nei confronti della paranza e/o dei caporali, della musica, del cantante e microfonista in presenza delle seguenti violazioni:

- a) quando il trasgressore sia stato destinatario, nell'arco della festa dei gigli, di 4 provvedimenti di censura nell'arco della giornata;
- b) quando il trasgressore, già destinatario di ammonizione con diffida, in occasione della successiva festa dei gigli, commetta violazioni regolamentari tali da determinare,

nuovamente, la applicazione della ammonizione con diffida;

- c) quando il capo-paranza o il cantante, utilizzando il microfono, abbiano incitato alla violenza o indirizzato minacce, ingiurie e/o improprie ad altra paranza o cantante;
- d) quando la paranza abbia, per propria colpa ed immotivatamente, ostacolato il regolare svolgimento della ballata e processione dei gigli;
- e) in ogni altro caso (da valere per paranza, musica e cantante) quando, sia in presenza di gravi violazioni regolamentari che non comportino la radiazione.

Le violazioni contemplate nel presente capo andranno contestate al maestro di festa e all'autore della violazione, comunicate alla Fondazione la quale adotterà il provvedimento di sospensione.

L'applicazione della sanzione della sospensione comporterà, per il maestro di festa, la escussione della seconda fidejussione - per intero - da lui rilasciata in favore della Fondazione di cui al precedente art. 8.

### **La radiazione**

La sanzione della radiazione verrà applicata nei confronti di paranze, cantanti e musicisti nei seguenti casi:

- a) abbandono della macchina da festa;
- b) provocazione di risse, litigi, inosservanza dello spirito religioso della festa, gravi offese arrecate alle autorità civili ed ecclesiastiche.

Le violazioni contemplate nel presente capo andranno contestate al maestro di festa ed all'autore della violazione, andranno comunicate alla Fondazione la quale adotterà il provvedimento di radiazione.

La applicazione della sanzione della radiazione comporterà, per il maestro di festa, la escussione – per intero - della fidejussione da lui rilasciata di cui al precedente art. 8.

## **Art. 12 - I commissari di percorso**

La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni inderogabili relative al percorso del presente regolamento è svolta dai commissari di percorso nominati annualmente dal c.d.a. della Fondazione. I commissari, in particolare, vigileranno sul corretto svolgimento della Festa nella giornata della domenica, sia al mattino durante la ballata in piazza Duomo, che il pomeriggio durante la processione dei gigli occupando le postazioni di controllo che il c.d.a. della Fondazione assegnerà al singolo commissario. I commissari di percorso, in considerazione del potere di vigilanza loro riconosciuto, potranno sollecitare i soggetti di cui agli articoli 10 ed 13 al rispetto delle inderogabili prescrizioni regolamentari e, comunque, in caso di accertata violazione delle prescrizioni regolamentari, contesteranno le stesse al maestro di festa ed al responsabile e la comunicheranno al c.d.a. affinché adotti la sanzione.

## **Art. 13) – I cantanti, musicisti e tecnici dei suoni**

Sono istituiti gli elenchi dei musicisti, dei cantanti e tecnici dei suoni nei quali gli uni (i musicisti), gli altri (i cantanti) e gli altri ancora (i tecnici dei suoni) sono tenuti ad iscriversi - a seguito di presentazione di domanda - ciò ai fini della partecipazione alla festa dei gigli. Gli elenchi sono tenuti dal C.d.A. della Fondazione che provvederà ogni sei mesi, ai relativi aggiornamenti.

I cantanti, i musicisti ed i tecnici dei suoni sono tenuti, durante le loro esibizioni, alla osservanza della normativa anti-inquinamento acustico citata nel precedente art. 9; sono altresì tenuti, durante la esibizione, ad assumere comportamento rispettoso delle norme contenute nel presente regolamento senza incitare ad intolleranza, faziosità e/o violenza.

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento sarà sanzionata - con giudizio insindacabile del c.d.a. della Fondazione - a secondo della gravità della violazione - con:

- A) escussione della fidejussione prestata dal maestro di festa stante la sua responsabilità oggettiva;
- B) sospensione del/dei trasgressori dai rispettivi elenchi per

un periodo di tempo compreso tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 3 anni;

C) radiazione del/dei trasgressori dagli elenchi.

Le sanzioni di cui alle lettere - B/C del presente articolo - sono cumulabili, a seconda della gravità della violazione, con la sanzione di cui alla lettera A.

È in potere del C.d.A. della Fondazione commutare la sanzione della sospensione nei confronti di chiunque sia stata comminata in obbligo di esecuzione di opere di interesse pubblico; la scelta delle opere da eseguire è demandata al Sindaco della città di Nola il quale ne autorizzerà la esecuzione (la norma vige per paranze, cantanti e musicisti).

Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria e/o la omessa esecuzione delle opere di interesse pubblico comporteranno la radiazione del/dei soggetti sanzionati dagli elenchi di appartenenza e dall'albo (per le paranze).

### **Art. 13 bis) Albo delle paranze**

È istituito l'albo delle paranze nel quale ciascuna paranza può iscriversi indicando il proprio nome, i colori, lo stemma, il nome del responsabile e dei caporali.

I predetti soggetti, all'atto della iscrizione della paranza, dovranno autocertificare che nei propri confronti non pendono procedimenti penali non sussistano condanne penali per reati puniti con l'arresto, e non sono stati **dichiarati falliti ne assoggettati a misure di prevenzione speciale (da autocertificare)**.

Nell'albo, la cui iscrizione è prescritta ai fini della partecipazione alla festa dei gigli, verranno iscritte – in forma stabile – unicamente le paranze nolane che - ad oggi - vantano una partecipazione ad almeno 3 feste negli ultimi 5 anni.

Le paranze forestiere, eventualmente prescelte dai maestri di festa, saranno tenute ad iscriversi (secondo le modalità innanzi indicate) e la loro iscrizione avrà durata limitata alla sola partecipazione a determinata festa dei gigli e potrà essere riproposta negli anni successivi laddove detta paranza venga - nuovamente - prescelta dal maestro di festa il tutto mediante

rinnovo della iscrizione e delle formalità prescritte. Le paranze forestiere iscrivibili nell'albo a norma del seguente comma sono quelle che rispondono ai seguenti requisiti: a) provenienza da uno dei comuni in cui la festa dei gigli si svolge da almeno 50 anni; b) partecipazione ad almeno 5 feste dei gigli negli ultimi 10 anni.

Le paranze nolane e forestiere iscritte nell'albo, dovranno assumere l'obbligo di esibirsi unicamente nelle feste dei gigli ultracinquantenarie e la violazione di siffatto obbligo verrà sanzionato con la cancellazione dall'albo.

Le nuove paranze nolane prima di “*cullare*” un giglio dovranno fornire prova di avere “*cullato*” la barca per almeno 3 anni.

#### **Art. 14) Natura personale della concessione**

La concessione di cui al presente regolamento è personale e non è cedibile a terzi; la eventuale cessione comporterà revoca dalla stessa.

In presenza di una richiesta di concessione che, in qualche modo sia riferita (o riferibile) a circoli, associazioni o club (siano essi riconosciuti o meno a norma del c.c.) l'assegnazione della concessione di cui al precedente art. 1 avverrà in favore del presidente (del circolo, associazione o club) nella sua qualità o, comunque, in favore del legale rappresentante che, in ogni caso, non può essere persona diversa dal maestro di festa assegnatario della concessione.

I legali rappresentanti e i presidenti di associazioni, circoli o club dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti indicati nei precedenti articoli ai fini del rilascio della concessione.

#### **Art. 15) Norme di cautela**

Qualora il maestro di festa, per gravi e giustificati motivi sopravvenuti (da provare e documentare) rinunci alla concessione il c.d.a. della Fondazione procederà a riassegnare la macchina da festa facendo scorrere la graduatoria già formata; laddove siffatta graduatoria dovesse risultare esaurita, il c.d.a. interpellerà il firmatario rappresentante di categoria del concessionario.



rio rinunziate e soltanto ove anche questi non sia disponibile ad assumere il ruolo di maestro di festa procederà alla riapertura dei termini per il rilascio della concessione stessa dandone comunicazione ai cittadini mediante avviso pubblico e fissando un nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande di concessione.

In assenza di nuove domande di concessione a seguito della riapertura dei termini l'organizzazione della macchina da festa sarà patrocinata dal Comune di Nola.

### **Art. 16) Materiale pubblicitario**

È fatto divieto di apporre sulle macchine da festa ogni manifesto e/o striscione pubblicitario.

Ogni violazione comporterà sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 (mille/00) a carico del maestro di festa mediante escussione della fidejussione.

È fatto divieto al maestro di festa di pubblicizzare - per un tempo superiore a giorni dieci dalla data del rilascio della concessione - la assegnazione della concessione in proprio favore mediante striscioni aerei e murali; analogo divieto è imposto al rappresentante di categoria. Scaduto il tempo di cui innanzi il Sindaco provvederà ad ordinare la rimozione di ogni striscione.

### **Art. 17) Luoghi designati per la costruzione delle macchine da festa**

Le macchine da festa, prima del loro trasporto nei siti indicati nel successivo art. 18, verranno costruite - unicamente - nelle seguenti aree di cantiere:

- 1) Piazza Collegio (non più di 4 macchine da festa ivi compresa quella - eventualmente - a 4 facce);
- 2) Piazza Paolo Maggio (non più di 1 macchina da festa);
- 3) Piazza Marco Clodio Marcello (non più di 2 macchine da festa);
- 4) Piazza P. Umberto (non più di 2 macchine da festa);
- 5) Piazza G. Bruno (non più di 2 macchina da festa);

- 6) Piazza San Antonio Abate (non più di 1 macchina da festa);
- 7) Piazza Santorelli (non più di 1 macchina da festa).
- 8) Piazza Clemenziario (non più di 1 macchina da festa).

Entro il termine del 15 ottobre di ogni anno, previo accordo tra i maestri di festa, verrà definito il sito di costruzione della macchina da festa della cui concessione essi sono assegnatari. Scaduto il termine di cui innanzi, in difetto di intesa tra i maestri di festa, la sede per la costruzione delle macchine da festa verrà decisa (e comunicata ai maestri di festa) dalla Fondazione, ciò entro il termine del 30 novembre.

Il sito per la costruzione del giglio a n. 4 facce viene fissato esclusivamente nella piazza Collegio.

#### **Art. 18) Luoghi per lo stazionamento delle macchine da festa**

Le macchine da festa, dopo la costruzione e “alzata dei gigli spogliati” da trasportarsi 4 il pomeriggio del Sabato e 4 il pomeriggio della domenica antecedente la ballata, verranno posizionate nei siti di stazionamento che vengono così tassativamente indicati:

- 1) piazza M. Clodio Marcello;
- 2) piazza P. Umberto (spazio antistante ingresso villa comunale);
- 3) piazza P. Umberto (marciapiede antistante pal. Leonessa o, anche spazio antistante tempio San Felice senza però ingombro della strada);
- 4) piazza Santorelli (o anche slargo Travaglia lato sud);
- 5) piazza G. Bruno (al centro della piazza sul marciapiede);
- 6) piazza Clemenziario;
- 7) piazza Immacolata (marciapiede antistante chiesa Immacolata);
- 8) piazza S. Antonio Abate;
- 9) piazza Paolo Maggio;
- 10) piazza Collegio;
- 11) vicolo Duomo (spazio antistante scuola elementare).

Le postazioni di cui innanzi devono - in ogni caso - assicurare la viabilità urbana e le vie di fuga; la posizione c.d. “*slargo Travaglia lato sud*” è subordinata alla autorizzazione - anno per anno - da parte del presidente del Tribunale.

### **Art. 19) Inquadramento delle categorie di mestieri**

Le categorie di appartenenza dei rappresentanti di categoria dei mestieri sono tassativamente individuate nel presente articolo.

L'appartenenza ad una delle categorie indicate deriva dall'effettivo svolgimento dell'attività e dunque, può essere riconosciuta esclusivamente in capo al:

- ✓ titolare della ditta individuale;
- ✓ socio lavoratore di società di persone e/o di capitali;
- ✓ lavoratore dipendente avente specifica mansione rientrante tra quelle indicate in ciascuna delle sottoelencate categorie.

#### **1 – ORTOLANO:**

Coltivatori diretti; braccianti agricoli; floricoltori; vivaisti; fiorai; commercianti (dettaglio o ingrosso) di frutta e verdura.

#### **2 – SALUMIERE:**

Commercianti di salumi e/o formaggi (anche al dettaglio); titolari di market aventi banco salumi e/o formaggi; titolari di caseifici; commercianti di coloniali; titolare di attività di gastronomia.

#### **3 – BETTOLIERE:**

Bettolieri; cantinieri; commercianti di alcoolici (anche al dettaglio); titolari di bar; titolari di enoteche; titolari di pub; titolari di birrerie e di distillerie.

#### **4 – PANETTIERE:**

Panettieri; fornai; pastai, titolari di pizzerie e di pasticcerie; titolari di trattorie e di esercizi di ristorazioni.

## **5 – BECCAIO:**

Beccai; attività di lavorazione e/o commercializzazione carni; titolari di pescherie (anche al dettaglio); allevatori e/o commercianti di bestiame; titolari di market aventi banco macelleria.

## **6 – CALZOLAIO:**

Calzolai; ciabattini; commercianti di calzature e pelletteria; conciatori di pelli.

## **7 – FABBRO:**

Fabbri; ferrocavalli; carpentieri e/o ferraioli; muratori; imbianchini; carrozzieri; fresatori; tornitori; stagnini; meccanici; falegnami; idraulici; elettricisti; stuccatori; marmisti; elettrauti.

## **8 – SARTO**

Sarti; titolari di laboratori di abbigliamento e tessile; ricamatori; titolari di mercerie; attività di lavorazione delle pelli; titolare di esercizio di vendita di abbigliamento e tessile; tappezzieri.

Tutte le elencazioni di cui innanzi, ai fini della assegnazione della concessione in favore del maestro di festa, sono paritarie ed aventi analogo diritto fermo restando il criterio di anzianità di cui al presente regolamento.

### **Art. 20. Entrata in vigore**

Le modifiche agli artt. 3, 5, 5bis, 6, 8, 9 e 14 del vigente regolamento entreranno in vigore il giorno della pubblicazione.

*Nola, lì 17 maggio 2017*